



UNIONE DEI COMUNI TERRE D'ACQUE Provincia di Novara

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

(Approvato con Delibera C.U. n. 6 del 31/05/2021)

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1. Consiglieri

Art. 2. Prima seduta del Consiglio - Consigliere Anziano

Art. 3. Primi adempimenti del Consiglio

TITOLO II

GRUPPI CONSILIARI

Art. 4. Composizione

Art. 5. Costituzione

TITOLO III

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 6. Commissioni straordinarie speciali temporanee

Art. 7. Sedute delle commissioni straordinarie speciali temporanee

Art. 8. Insediamento

Art. 9. Convocazione

Art. 10. Funzionamento - Decisioni

Art. 11. Partecipazione del Presidente

Art. 12. Segreteria - Verbalizzazione

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 13. Sede riunioni

Art. 14. Sessioni

Art. 15. Convocazione

Art. 16. Seduta prima convocazione

Art. 17. Seduta seconda convocazione

Art. 18. Ordine del giorno

Art. 19. Sedute - Adempimenti preliminari

Art. 20. Pubblicità e segretezza delle sedute

TITOLO V

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 21. Ordine durante le sedute

Art. 22. Sanzioni disciplinari

Art. 23. Tumulto in aula
Art. 24. Comportamento del pubblico
Art. 25. Svolgimento interventi
Art. 26. Durata interventi
Art. 27. Questioni pregiudiziali e sospensive
Art. 28. Dichiarazione di voto
Art. 29. Verifica numero legale
Art. 30. Votazione
Art. 31. Irregolarità nella votazione
Art. 32. Assistenza alle sedute e verbalizzazione
Art. 33. Diritti dei Consiglieri
Art. 34. Revoca e modifica Deliberazioni
Art. 35. Segretario - Incompatibilità

TITOLO VI

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 36. Diritto all'informazione dei Consiglieri
Art. 37. Interrogazioni
Art. 38. Risposta alle interrogazioni
Art. 39. Interpellanze
Art. 40. Svolgimento delle interpellanze
Art. 41. Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni
Art. 42. Mozioni
Art. 43. Svolgimento delle mozioni
Art. 44. Emendamenti alle mozioni
Art. 45. Votazione delle mozioni

TITOLO VII

PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 46. Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli Assessori
Art. 47. Decadenza e dimissioni dalla carica di Consigliere
Art. 48. Entrata in vigore
Art. 49. Diffusione

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1. Consiglieri

1. La composizione del Consiglio è disciplinata all'art. 7, comma 1 dello Statuto.
2. Sono rappresentanti elettivi del Comune i Consiglieri comunali eletti secondo l'art. 7, comma 2 dello Statuto

Art. 2. Prima seduta del Consiglio - Consigliere Anziano

1. La prima convocazione del Consiglio è disciplinata all'articolo 7, comma 3 dello Statuto.
Fa seguito la procedura individuata nel successivo comma 4.
2. È Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi art. 71 D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

Art. 3. Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella prima seduta convocata, secondo l'articolo precedente, si procede secondo quanto espressamente disciplinato dall'art. 7, commi 5-8 dello Statuto e dall'art. 11.
2. Le sedute del Consiglio si svolgono secondo quanto indicato nell'art. 11 dello Statuto

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art. 4. Composizione

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria dell'Ente, nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
3. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria dell'Ente.

Art. 5.

Costituzione

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni Gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del Capo Gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di Capo Gruppo il Consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti; tale disposizione si applica anche nel caso di mancata designazione.
2. I Gruppi consiliari si danno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo Gruppo.

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 6.

Commissioni straordinarie speciali e temporanee

1. Il Consiglio, a termini dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni straordinarie speciali temporanee, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti (scelti ed eletti nel proprio seno) e la partecipazione numerica.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme seguenti.

Art 7.

Sedute delle Commissioni straordinarie, speciali temporanee.

1. Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

Art. 8.

Insediamiento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni è convocata e presieduta dal Presidente.
2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.

Art. 9.

Convocazione

1. La elezione del Presidente e quella del Vice Presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età. Il Presidente convoca la Commissione e presiede le relative adunanze.
2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

Art. 10.

Funzionamento - Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di due terzi dei componenti la Commissione.
2. Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti.

Art. 11.

Partecipazione del Presidente

1. Il Presidente e gli Assessori possono essere eletti nelle commissioni.
2. Alle commissioni, ove richiesti, possono partecipare tecnici esperti in materia che possono essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Art. 12.

Segreteria - Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un componente designato dal Presidente della commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 13.

Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono, di norma, nell'apposita sala della sede dell'Ente. Il Presidente può disporre la possibilità di parteciparvi con le modalità telematiche in uso e legalmente riconosciute. Le sedute possono essere svolte anche presso le sedi dei Comuni facenti parte l'Unione.
2. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai Consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 14.

Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria come stabilito dallo Statuto.
2. Può essere riunito in sessione straordinaria d'urgenza ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi il presupposto.
3. Può esser tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Presidente, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 15.

Convocazione

1. La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Presidente con avvisi da comunicare secondo le modalità previste dalla normativa vigente, dando priorità, ai sensi della vigente normativa, alla posta elettronica certificata (P.E.C.) istituita a proprio nome. Quale ricevuta di avvenuta consegna, farà fede la relativa attestazione, rilasciata da parte del gestore del servizio di posta elettronica certificata dell'Ente.
2. L'avviso di convocazione va comunicato all'indirizzo di posta elettronica, domicilio, indicato dal Consigliere con le modalità di cui al precedente comma 1 ed è valido anche se il Consigliere è assente dalla sua sede/domicilio. L'eventuale irregolare trasmissione dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.
3. Qualora il Consigliere abbia residenza in altro Comune, e non abbia comunicato un indirizzo di posta elettronica, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla

quale vanno comunicati gli avvisi. Nel caso in cui il Consigliere non provveda nel termine indicato dall'autorità comunale, il domicilio si intende eletto presso la Segretaria dell'Ente.

4. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere comunicato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va comunicato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.

5. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va comunicato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti.

6. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

7. Al fine dell'osservanza dei predetti termini nel computo non si tiene conto del giorno di comunicazione dell'avviso di convocazione (dies a quo), si tiene invece conto del giorno in cui si svolge la seduta consiliare (dies ad quem).

8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio è reso noto mediante affissione all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

9. Nessuna proposta (redatta in forma di proposta di Deliberazione) può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se non è stata depositata presso la Segretaria dell'Ente nei termini indicati dallo Statuto, unitamente ai documenti allegati.

10. Gli atti e le proposte di Deliberazione depositati si danno per letti e conosciuti nella seduta consiliare in cui sono oggetto di approvazione; ciascun Consigliere può chiedere che in sede di verbalizzazione si tenga conto del suo personale intervento/integrazione, anche con nota scritta e firmata.

11. Nella fattispecie di cui al comma precedente è fatto divieto di entrare ancora nel merito delle Deliberazioni già approvate ed a cui la proposta di Deliberazione, in trattazione, rimanda.

12. Nel caso in cui un Consigliere chieda di esplicitare meglio il suo intervento, propone la rettifica per iscritto al Consiglio.

13. Se nessun Consigliere avanza delle riserve l'integrazione si intende approvata; ove invece anche un solo Consigliere esprima delle perplessità su tale integrazione è ammesso in merito un solo intervento a favore ed uno contro. Il Presidente mette ai voti la proposta di rettifica. La stessa si intende approvata ove riporti la maggioranza assoluta dei votanti.

14. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 16.

Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati all'Ente, non computando tra questi il Presidente. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le Deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro Consiglieri.

2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 17.

Seduta seconda convocazione

1. È seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri nei termini e nei modi di cui al precedente art. 15.

3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 15.

Art. 18.

Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Presidente o a un quinto dei Consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di convocazione Prefettizia.

2. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno e redatti sotto forma di proposta di Deliberazione.

3. La inversione di questi, su proposta del Presidente, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 19.

Sedute - Adempimenti preliminari

1. Il Presidente, in apertura di seduta, può informare l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione dell'Ente.

Art. 20.

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone, nonché giudizi valutativi sulle stesse.

TITOLO V

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 21.

Ordine durante le sedute

1. Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

Art. 22.

Sanzioni disciplinari

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.

2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo.

3. Dopo un'ulteriore formale richiamo, avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio la esclusione del Consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.

4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente dispone l'esclusione dall'aula e, quindi, dai lavori, un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 23.

Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

Art. 24.

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Presidente, non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo e secondo le disposizioni vigenti in materia. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori o contravvenga al presente Regolamento.

Art. 25.

Svolgimento interventi

1. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle richieste, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a Gruppi diversi.

2. I Consiglieri che ne hanno fatto richiesta e che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

3. I Consiglieri non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 26.

Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente.

2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere i cinque minuti.

3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato a concludere.

4. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, persiste nel suo atteggiamento.

5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di cinque minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione agli atti.

Art. 27.

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata.

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.

4. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per Gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

5. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

Art. 28.

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, un Consigliere per ogni Gruppo, può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio Gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 29.

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.
2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati all'Ente. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 30.

Votazione

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, o in altra forma palese.
2. Le sole Deliberazioni concernenti persone (designazioni e nomine di Consiglieri) si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposito contenitore.
3. terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di tre Consiglieri, con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Nel caso di elezione di altri membri, in mancanza di specifiche prescrizioni vige il principio generale che si intende eletto chi ha riportato la maggioranza relativa dei voti espressi.
5. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 31.

Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 32.

Assistenza alle sedute e verbalizzazione

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico valido a documentare la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate dal Consiglio.
2. Alla sua redazione provvede il Segretario Generale o il Vice Segretario.
3. Il verbale è sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario dell'Ente.
4. Il verbale, quale documento dotato di pubblica fede, descrittivo di atti o fatti compiuti alla presenza del soggetto verbalizzante, deve contenere "succintamente" i punti salienti e rilevanti della discussione, attestando il compimento dei fatti svoltisi, al fine di verificare il corretto iter di formazione della volontà collegiale e di permettere il controllo delle attività svolte, non avendo rilevanza la minuziosa descrizione delle singole attività compiute o delle singole opinioni espresse.
5. Gli interventi dei singoli Consiglieri vengono riportati nel verbale nei loro contenuti essenziali; nel caso di intervento in forma scritta, debitamente sottoscritta e contestuale alla discussione, il Segretario provvederà ad allegare al verbale il testo dell'intervento stesso.

Art. 33.

Diritti dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.
2. I motivi e le dichiarazioni di voto vanno presentate al verbalizzante o sotto dettatura o in forma scritta debitamente sottoscritta.

Art. 34.

Revoca e modifica Deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 35.

Segretario - Incompatibilità

1. Il Segretario dell'Ente deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di Deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VI

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 36.

Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli Enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate dal Presidente.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli Enti e delle aziende dipendenti dall'Ente, informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi.

Art. 37.

Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Presidente se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate per iscritto al Presidente da uno o più Consiglieri.
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Presidente in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga esplicitamente richiesta la risposta scritta, è facoltà del Presidente rispondere in forma scritta (entro i trenta giorni) oppure in forma verbale nella prima seduta utile successiva, ai sensi art.19 legge 81/93.

Art. 38.

Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Presidente o da un Assessore.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.

3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 39.

Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Presidente, consiste nella domanda posta al Presidente circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Presidente stesso o della giunta.
2. Ove non venga data risposta scritta il Presidente risponde nella prima seduta utile successiva.

Art. 40.

Svolgimento delle interpellanze

1. Il Consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Presidente o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di replica, per un tempo non superiore a due minuti.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.

Art. 41.

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata.

Art. 42.

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento di competenza del Consiglio ai sensi art. 42 D. Lgs 267/00.
2. La mozione è presentata al Presidente in forma scritta e sotto forma di proposta di deliberazione e deve essere corredata dei pareri dei responsabili dei servizi.

Art. 43.

Svolgimento delle mozioni

1. È posta all'ordine del giorno nella prima seduta utile del Consiglio.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai cinque minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti, un Consigliere per ogni gruppo ed un assessore.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 44.

Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

2. Su tali emendamenti debbono essere espressi i pareri dei Responsabili del Servizio ai sensi D.Lgs. 267/00;

Art. 45.

Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso.

TITOLO VII

PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 46.

Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli Assessori

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica secondo le modalità previste nello Statuto.

2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dalla legge.

Art. 47.

Decadenza e dimissioni dalla carica di Consigliere

1. La decadenza e le modalità di dimissione dalla carica di Consigliere sono disciplinati dall'art. 13 dello Statuto.

Art. 48.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, ad intervenuta esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni. Entra in vigore decorso il 15° giorno della pubblicazione.

2. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio.

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato si fa riferimento allo Statuto dell'Ente.

Art. 49

Diffusione

1. Copia del presente Regolamento è trasmesso dal Presidente ai singoli Consiglieri in carica, nella prima seduta utile del Consiglio in cui il presente Regolamento è vigente, con le modalità (telematiche) previste dalla norma in materia.

2. Copia del presente Regolamento è trasmesso dal Presidente neoeletto ai Consiglieri neoeletti nella prima seduta del Consiglio, con le modalità di cui al precedente punto.